



Prot. 367/vf

Como, 4 dicembre 2015

A tutti  
I PERITI INDUSTRIALI  
ISCRITTI ALL'ALBO

Loro sedi

## CIRCOLARE 21/2015

**Comune di CABIATE** Il comune di Cabiato ha pubblicato l'avviso per la **nomina dei componenti della Commissione Comunale del Paesaggio**.

La proposta di candidatura, debitamente sottoscritta, deve pervenire **entro e non oltre le ore 12.00 del 28 dicembre 2015** all'ufficio protocollo del Comune di Cabiato (co) via Achille Grandi n. 1, oppure all'indirizzo PEC [info@pec.comune.cabiate.co.it](mailto:info@pec.comune.cabiate.co.it)

L'avviso è scaricabile integralmente con tutte le informazioni dettagliate al seguente link

[http://www.comune.cabiate.co.it/public/B313/BANDI\\_documenti/25112015141943328.pdf](http://www.comune.cabiate.co.it/public/B313/BANDI_documenti/25112015141943328.pdf)

**Catasto e metri  
quadri,  
ecco le novità  
e come correggere  
in caso di errore**

Dal 9 novembre 2015, le **visure catastali** riporteranno oltre ai dati identificativi dell'immobile (sezione urbana, foglio, particella, subalterno, Comune) e ai dati di classamento (zona censuaria ed eventuale microzona, categoria catastale, classe, consistenza, rendita), **anche la superficie catastale**.

È una semplificazione che riguarda i proprietari di circa 57 milioni di unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria, per consentire loro di verificare con facilità la base imponibile utilizzata per il calcolo della tassa sui rifiuti, Tari.

L'Agenzia delle Entrate, infatti, come si evince dal comunicato, rende disponibile la superficie catastale nelle visure delle unità immobiliari censite nelle categorie dei gruppi A (abitazioni ed uffici), B (scuole, ospedali, uffici pubblici ecc) e C (negozi, box auto, cantinole, ecc), un dato finora visibile solo nelle applicazioni degli uffici.

Ricordiamo che i metri quadri delle unità immobiliari, pur essendo aggiunti alla visura, non avranno effetti sulla rendita catastale che verrà calcolata sempre sulla base dei vani, fino a quando non sarà operativa la riforma del catasto.

Catasto e metri quadri ai fini Tari

Le visure catastali, quindi, devono contenere anche il dato relativo alla superficie ai fini Tari, che, per le sole destinazioni abitative, non tiene conto di balconi, terrazzi e altre aree scoperte di pertinenza e accessorie.

Pertanto, ciascun proprietario ha a sua disposizione anche questa informazione, già fornita dall'Agenzia delle Entrate ai Comuni grazie ai flussi

BANDI

CATASTO

**Variazioni  
circoscrizionali**

di interscambio dati già attivi, per poter verificare la base imponibile utilizzata per il calcolo del tributo sui rifiuti.

Visure catastali e correzione in caso di errori

In caso di errori riscontrati nei dati catastali relativi ai propri immobili, gli interessati possono richiederne la correzione all'Agenzia delle Entrate.

La domanda di correzione può essere presentata presso gli uffici provinciali - Territorio o, in alcuni casi, utilizzando il servizio online "Contact center".

Il richiedente deve indicare le proprie generalità, i dati catastali dell'immobile, la situazione riscontrata e le notizie utili alla correzione dell'errore.

**Correzione dati catastali in ufficio**

Per richiedere la correzione dei dati catastali, l'interessato deve presentare all'ufficio di competenza apposita domanda in cui sono indicate le sue generalità, i dati dell'immobile e l'errore riscontrato. Può essere utile allegare anche copia dei documenti che comprovino la richiesta.

L'istanza di correzione di **errori imputabili all'ufficio è gratuita** e va presentata su **carta semplice**.

In caso contrario è prevista **l'applicazione dell'imposta di bollo**.

**Correzione dati catastali online "Contact Center"**

Per accedere al servizio online "Contact center" è sufficiente compilare una scheda con nome e cognome, indirizzo di posta elettronica, errore riscontrato e richiesta di rettifica.

Il "Contact center" invia automaticamente, all'indirizzo e-mail indicato dall'utente nella richiesta, un messaggio di avvenuta presa in carico della stessa, contenente anche il numero identificativo assegnatole, da citare in eventuali ulteriori comunicazioni.

La richiesta può essere trattata direttamente dal Contact center oppure inoltrata all'ufficio Provinciale competente. In tutti i casi è comunicato all'utente, tramite posta elettronica, l'esito della richiesta.

Se la questione non rientra tra gli argomenti trattati dal Contact center, all'utente viene comunicato, sempre con un'e-mail, che il problema non può essere risolto tramite il servizio.

[http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/insi/agenzia/agenzia+comunica/comunicati+stampa/tutti+i+comunicati+del+2015/cs+novembre+2015/cs+09112015+superfici+in+visura/172\\_Com.+st.+Superfici+in+visura+09.11.2015.pdf](http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/insi/agenzia/agenzia+comunica/comunicati+stampa/tutti+i+comunicati+del+2015/cs+novembre+2015/cs+09112015+superfici+in+visura/172_Com.+st.+Superfici+in+visura+09.11.2015.pdf)

L'Ufficio provinciale del territorio di Como comunica che, in attuazione di quanto stabilito con L.R. n. 1 del 10/02/2011 concernente la fusione dei comuni di Gravedona, Consiglio di Rumo e Germasino nel nuovo comune amministrativo denominato "**Gravedona ed Uniti**", in data 09.11.2015 sono iniziate le operazioni di identificazione dei beni con la nuova nomenclatura al Codice Comune, Sezione censuaria per il Catasto Fabbricati e Catasto Terreni.

Per tali motivi sono pertanto sospesi tutti i servizi relativi alla acquisizione degli atti Pregeo e Docfa, delle istanze di rettifica, degli atti notarili e di tutte le formalità ipotecarie, nonché il rilascio di documentazione e certificazione quali visure Catasto Terreni e Catasto Fabbricati, visure della mappa e rilascio degli estratti di mappa per l'aggiornamento cartografico.

Sarà cura dell'Ufficio Provinciale del Territorio di Como comunicare la data della attivazione della banca dati aggiornata per l'uso dei nuovi elementi censuari.

Le medesime disposizioni sono attuate in attuazione di quanto stabilito con la L.R. n. 10 del 30.01.2014 che ha disposto la fusione dei comuni di Lenno, Mezzegra, Ossuccio e Tremezzo nel nuovo comune amministrativo denominato "**Tremezzina**", in data 30.11.2015.

## Bonifica amianto, in arrivo incentivi per le imprese

Al fine di rilanciare i progetti di rimozione dell'amianto nelle strutture produttive, ai titolari delle imprese che nel **2016** effettueranno **interventi di bonifica amianto** verrà riconosciuto un **credito di imposta pari al 50%**.

Questo quanto previsto in un emendamento al Collegato Ambiente, approvato dalla Commissione Ambiente del Senato, che stanZIA circa 5 milioni di euro per il 2015 e 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, per incentivare le operazioni di bonifica dall'amianto nelle aree produttive non ancora adeguate alla normativa.

Per accedere al beneficio, il titolare dell'attività imprenditoriale deve dimostrare di attivare nell'arco del 2016 una serie di provvedimenti finalizzati alla rimozione dell'amianto all'interno delle proprie strutture produttive per un investimento complessivo **superiore ai 20.000 euro**.

Il beneficio, ripartito in **tre quote annuali** di pari importo, è riconosciuto solo per gli interventi **realizzati nel 2016**, pertanto, gli anni in cui recuperare il credito d'imposta accumulato saranno il 2017, 2018 e 2019.

Il credito di imposta non concorrerà alla formazione del reddito né della base imponibile Irap.

Ecco la scheda di sintesi.

### Proponenti e beneficiari

Soggetti titolari di reddito d'impresa ubicati su tutto il territorio nazionale, sia in forma di PMI che grandi imprese esercenti tutte le attività economiche.

### Progetti Ammissibili

Il credito d'imposta sosterrà gli interventi di bonifica dall'amianto su beni e strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato da effettuare nel corso dell'esercizio 2016.

### Spese Ammissibili

Le spese dovranno essere sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016.

Il credito d'imposta non spetta per gli investimenti di importo unitario inferiore a 20.000 euro.

### Condizioni e misure del Contributo

Il credito d'imposta spetta nella misura del 50% delle spese ammissibili a contributo.

Il credito d'imposta è ripartito nonché utilizzato in tre quote annuali di pari importo e indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi nei quali il credito è utilizzato.

La prima quota annuale è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Le agevolazioni sono concesse secondo il regolamento "de minimis", quindi nel rispetto del tetto massimo di 200 mila euro nel triennio di riferimento.

### Priorità e risorse

I fondi a disposizione ammontano a circa 16 milioni di euro. Per accedere al contributo sarà necessario presentare apposita istanza.

## Manutenzione straordinaria o ristrutturazione edilizia?

Dipende dal momento del rilascio del titolo  
Consiglio di Stato

Sent. 21.09.2015,  
n. 4381

Per stabilire se un intervento edilizio si configura come manutenzione straordinaria o ristrutturazione edilizia bisogna far riferimento alla data di rilascio del titolo abilitativo

Con la **Sentenza 4381/2015** il Consiglio di Stato chiarisce che la **classificazione di un intervento edilizio** quale manutenzione straordinaria o ristrutturazione edilizia **dipende dalla disciplina in vigore al momento del rilascio del permesso di costruire**.

Nel caso in esame, il proprietario di un appartamento in un condominio situato nel centro storico otteneva dal Comune 2 distinti permessi di costruire:

- nel 2009, il permesso di costruire per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria e risanamento
- nel 2011, il permesso di costruire in variante per la realizzazione di lavori di risanamento conservativo e di sostituzione edilizia (che per la loro natura e consistenza costituiscono una variante essenziale) quali:
  - l'inserimento di un vano ascensore in una posizione diversa da quella prevista
  - l'aumento dell'altezza dei depositi
  - il frazionamento in 2 unità abitative

La proprietaria di un immobile ricadente nello stesso fabbricato ricorre al Tar Puglia, chiedendo l'annullamento del permesso di costruire in variante in quanto i lavori da realizzare non potevano essere classificati come **opere di manutenzione straordinaria**.

Il Tar accoglie il ricorso e dispone l'**annullamento del permesso di costruire in variante** (del 2011), in base al quale erano stati autorizzati lavori di ristrutturazione edilizia che non potevano essere definiti in quanto tali.

Il Comune, propone ricorso al Consiglio di Stato, invocando l'applicabilità della categoria di manutenzione straordinaria, come configurata dal *decreto Sblocca Italia (legge 164/2014)*, in modifica dell'art.3 del *dpr 380/2001*, per gli interventi oggetto del permesso di costruire rilasciato nel 2011.

Al riguardo, il **Consiglio di Stato** chiarisce che **nel momento in cui era stato rilasciato il titolo edilizio**, gli interventi in questione **non erano classificabili come manutenzione straordinaria e risanamento conservativo**.

In realtà, il decreto Sblocca Italia permette l'applicabilità della categoria di manutenzione straordinaria a interventi più spinti, come affermato dal Comune ricorrente, ma la verifica di legittimità va effettuata secondo il principio del *tempus regit actum*, ossia ogni atto è regolato dalla legge del tempo in cui esso si verifica.

In definitiva, il Consiglio di Stato, rigetta il ricorso in appello e condanna il Comune al pagamento delle spese giudiziarie.

<https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=6T6PZQHXPWJXT2MCUIDYPYMEI&eq=>

## Riqualificazione case popolari, in arrivo i fondi alle Regioni

Al via la manutenzione ordinaria e straordinaria degli alloggi popolari: è stato pubblicato in Gazzetta il **decreto 12 ottobre 2015**, contenente *Ammissione a finanziamento degli interventi e assegnazione alle regioni delle risorse per il programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei Comuni e degli Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati*.

Il provvedimento assegna alle Regioni **493 milioni di euro** (agli iniziali 468 milioni di euro sono stati aggiunti altri 25 milioni di euro per piccoli interventi di manutenzione) per la realizzazione di interventi di **manutenzione ordinaria e straordinaria sugli alloggi di edilizia sociale**, finora inutilizzati.

Il decreto, in particolare, attua quanto previsto nel Piano Casa (d.l. 47/2014), recante *Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per l'Expo 2015*, con lo stanziamento di 468 milioni di euro per il recupero di 20 mila abitazioni popolari in condizioni precarie, spronando i Comuni ad attivarsi per ottenere i fondi.

Nel programma di recupero le risorse stanziare vengono distinte in 2 linee di intervento:

- **interventi di lieve entità**, di importo inferiore a 15.000 euro, finalizzati a rendere prontamente disponibili gli alloggi sfitti attraverso interventi di manutenzione e efficientamento. A questo gruppo sono stati destinati 67,9 milioni di euro
- **interventi di ripristino e manutenzione straordinaria**, fino a 50 mila euro per alloggio, mediante i lavori per l'efficientamento energetico degli edifici che portino ad una riduzione almeno del 30% dei consumi registrati nell'ultimo biennio, la messa in sicurezza delle parti strutturali e l'adeguamento antisismico, la rimozione di materiali nocivi come piombo e amianto, il superamento delle barriere architettoniche, la manutenzione delle parti comuni e delle pertinenze, il frazionamento e l'accorpamento degli alloggi in considerazione delle diverse esigenze abitative. Le risorse assegnate a questi interventi ammontano a poco più di 400 milioni di euro

Ecco quanto indicato nel decreto:

- assegnazione e trasferimento delle risorse
- interventi ammessi a finanziamento
- modalità di utilizzo delle risorse statali
- modalità di trasferimento delle risorse statali
- monitoraggio
- responsabile dell'attuazione del programma
- verifica degli interventi
- revoche

Il D.M. 12.10.2015 dà alle Regioni **30 giorni di tempo** per adottare il provvedimento con cui si concedono i finanziamenti e trasferire le risorse ai Comuni e agli Iacp che, a partire da questo momento, avranno **60 giorni** per completare i lavori di manutenzione ordinaria e **12 mesi** per iniziare quelli di ripristino e manutenzione straordinaria.

<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/11/13/15A08442/sg>

### Riforma degli appalti, ecco le novità in arrivo DDL 17.11.2015

Dopo un anno esatto dalla presentazione in Parlamento della riforma degli appalti, la Camera ha finalmente approvato il testo del disegno di legge di delega al Governo.

Sarà quindi compito di quest'ultimo scrivere le nuove regole sugli appalti, sulla base di ben 75 criteri direttivi.

Si tratta probabilmente di un'approvazione definitiva: i tempi stretti per il recepimento delle nuove direttive europee (da importare nel nostro Paese entro il 18 aprile 2016), non lasciano spazio ad ulteriori modifiche in terza lettura al Senato.

#### I contenuti principali della riforma sugli appalti

Di seguito le principali misure:

- l'Anac sarà dotato di poteri di intervento cautelari, come ad esempio la possibilità di bloccare in corsa gare irregolari
- gli atti di indirizzo, ad esempio bandi-tipo, linee guida e pareri, diventano vincolanti per amministrazioni e imprese
- è prevista anche l'istituzione di un albo nazionale dei commissari di gara
- le deroghe potranno essere ammesse soltanto in caso di emergenze di protezione civile
- prevista una forte stretta sulle varianti
- prevista l'eliminazione delle aggiudicazioni con massimo ribasso; saranno premiate le offerte economicamente e qualitativamente più vantaggiose

**Edilizia scolastica,  
al via il bando per  
recupero e  
abbellimento  
degli spazi  
comuni**

- le imprese saranno valutate anche sulla base della reputazione guadagnata in cantiere (rispetto dei tempi e bassa vocazione al contenzioso) legata al rating di legalità
- previste limitazioni all'appalto integrato

[http://www.camera.it/leg17/995?sezione=documenti&tipoDoc=lavori\\_testo\\_pdl&idLegislatura=17&codice=17PDL0034520&back\\_to=http://www.camera.it/leg17/126?tab=2-e-leg=17-e-idDocumento=3194-e-sede=-e-tipo=](http://www.camera.it/leg17/995?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_testo_pdl&idLegislatura=17&codice=17PDL0034520&back_to=http://www.camera.it/leg17/126?tab=2-e-leg=17-e-idDocumento=3194-e-sede=-e-tipo=)

In arrivo 1 milione di euro per il recupero e la valorizzazione degli ambienti comuni nell'edilizia scolastica, ai sensi del *decreto 435/2015*, recante i "Criteri e parametri per l'assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche nonché per la determinazione delle misure nazionali relative la missione Istruzione Scolastica, a valere sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche".

Il MIUR (Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca) ha pubblicato l'**avviso del 5 novembre 2015** per l'individuazione e l'acquisizione di proposte progettuali da parte delle istituzioni scolastiche, per la realizzazione di interventi finalizzati a rendere le scuole italiane più accoglienti.

Finalità, soggetti e tipologia di interventi ammessi, ecco quanto indicato nell'avviso pubblico:

Finalità

Obiettivo e finalità dell'avviso è quello di finanziare interventi tesi a promuovere:

- il **recupero, riqualificazione e abbellimento di spazi delle scuole**
- la **realizzazione di scuole accoglienti**, aperte al territorio, che favoriscano processi di integrazione e multiculturalismo
- la **sinergia tra le esigenze scolastiche e la creatività** degli studenti

Soggetti ammessi alla selezione

I soggetti che possono partecipare alla selezione sono:

- **le scuole statali** di ogni ordine e grado, singolarmente o in reti, anche attraverso il coinvolgimento di enti, fondazioni o associazioni culturali, istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e/o enti locali e territoriali

Tipologia di proposte ammissibili

Le proposte ammissibili a contributo devono riguardare il recupero, la riqualificazione e la valorizzazione di spazi comuni presenti nelle istituzioni scolastiche per la realizzazione di cantieri e laboratori permanenti di creatività, per l'abbellimento delle scuole anche attraverso un diverso utilizzo.

50.000 euro è il contributo massimo erogato dal Miur per ogni singolo progetto, fino al raggiungimento dell'importo finanziato (1 milione di euro).

Modalità di partecipazione e documentazione

Entro le 23.59 di giovedì **10 dicembre 2015** (a partire dal 10 novembre scorso) le scuole statali di ogni ordine e grado, singolarmente o in reti, potranno inviare la propria candidatura secondo le modalità indicate nel bando (collegandosi al seguente *link*) e con allegata la documentazione richiesta.

Valutazione delle proposte progettuali

Le proposte inviate ed ammissibili verranno valutate sulla base dei seguenti criteri:

- massimo 20 punti per la coerenza del progetto con le finalità e gli obiettivi
- massimo 15 punti per il coinvolgimento di associazioni, enti, organismi che creino un legame tra la scuola e il territorio
- massimo 15 punti per il grado di coinvolgimento degli studenti, sin dalla fase di progettazione

Dal CNI  
le linee guida  
per il coordinatore  
per la sicurezza  
in fase di esecuzione  
Circ. CNI 10.11.2015,  
n. 626

- massimo 15 punti per la capacità del progetto di ridurre la dispersione scolastica
- massimo 15 punti per la capacità del progetto di garantire la coesione sociale, l'integrazione e il multiculturalismo attraverso il coinvolgimento di alunni disabili o stranieri
- massimo 20 punti per la qualità, innovatività e fruibilità del progetto, delle attività e delle metodologie proposte

Riportiamo link per scaricare l'avviso del MIUR, con l'istanza di partecipazione e la scheda tecnica relativa al progetto da proporre.

<http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/bandi-per-la-scuola>

Il Consiglio nazionale degli ingegneri (CNI) ha approvato le **Linee guida per il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione**.

La funzione del **coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione** è di **alta vigilanza** in termini di coordinamento delle imprese; la vigilanza "operativa" è di competenza del datore di lavoro delle imprese esecutrici e in particolare dell'impresa affidataria.

Scopo del documento è di fornire un utile strumento per l'esercizio dell'attività di coordinatore in fase di esecuzione.

In particolare, vengono indicate le **modalità** con cui il coordinatore, nel pieno rispetto degli adempimenti previsti dall'art. 92 del d.lgs. 81/2008, **deve svolgere l'incarico attribuitogli**, al fine di garantire una corretta esecuzione dell'opera e gestione del cantiere.

Ecco, in sintesi, le **azioni** che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve compiere per un corretto svolgimento del proprio compito:

- **effettuare un primo sopralluogo** in cantiere per verificare l'attendibilità del PSC e fascicolo, a lui consegnati, e redigere apposito verbale e documentazione fotografica
- **verificare l'idoneità del POS** delle imprese esecutrici (e richiedere eventuali modifiche o integrazioni se necessarie)
- **convocare riunione** di coordinamento prima dell'inizio lavori (indicati i punti da discutere) e redazione del verbale di coordinamento al termine della riunione
- **verificare** costantemente che tutte le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi abbiano ricevuto dall'impresa **copia del PSC** e ne abbiano accettato i contenuti
- **convocare riunioni** di coordinamento in riferimento alle indicazioni del cronoprogramma
- **segnalare ingressi di imprese non autorizzate** al committente o responsabile dei lavori
- **effettuare sopralluoghi** frequenti in cantiere, in funzione dei rischi e caratteristiche dell'opera, e redazione del verbale
- **contestare per iscritto** quanto riscontrato alle imprese in caso di inosservanza delle disposizioni degli artt. 94-95-96 e 97 comma 1 del d.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. ed alla prescrizioni del PSC
- **sospendere i lavori** in caso di pericolo grave ed imminente e inviare il relativo verbale al committente o responsabile dei lavori
- **approvare l'importo relativo agli oneri per la sicurezza** (al momento della liquidazione del SAL)
- **adeguare il PSC ed il fascicolo**, in relazione all'evoluzione dei lavori o alle modifiche intervenute
- **aggiornare e completare**, al termine dei lavori, **il fascicolo dei lavori**
- **redigere il verbale di fine lavori**, al termine dei lavori

**Comune di Como**  
**Adozione variante**  
**al P.G.T.**

In allegato proponiamo la **Circolare del CNI del 10 novembre 2015**, contenente le Linee guida per lo svolgimento dell'attività di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

<http://www.ingegneripescara.it/attachments/article/360/Circolare%20CNI%20n.%20626%20del%2010%20novembre%202015.pdf>

Si comunica che l'adozione della variante al PGT, prevista per il giorno 25 novembre u.s., è stata rinviata a causa di alcuni approfondimenti sul 2° lotto della tangenziale di Como.

A seguito della volontà manifestata da parte di alcune Associazioni di categoria nell'incontro del 28 novembre u.s. di voler predisporre contributi integrativi a quelli precedentemente presentati si invita all'invio di eventuali osservazioni entro il termine del 26 dicembre 2015.

Ciò al fine di garantire il più possibile quel percorso di concreta e proficua partecipazione e collaborazione avviata fin dall'inizio del procedimento di variante al PGT e testimoniata dai numerosi incontri di confronto già effettuati e quindi, in conclusione, di assicurare il tempo necessario, come richiesto, per la predisposizione delle ulteriori documentazioni integrative che come fin qui avvenuto si assicura saranno attentamente valutate.

**Regola tecnica**  
**orizzontale di**  
**prevenzione incendi,**  
**sono già in vigore**  
**le nuove norme**

Dal 18 novembre 2015 è in vigore la regola tecnica orizzontale di prevenzione incendi introdotta col decreto 3 agosto 2015

E' già in vigore il D.M. 3 agosto 2015 recante "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139".

Ricordiamo che il nuovo decreto costituisce una **regola tecnica orizzontale**, ossia una regola tecnica che uniforma i diversi aspetti della progettazione antincendio, definendo criteri operativi e progettuali validi per diverse attività. Molte attività, infatti, non sono dotate di regola tecnica verticale, rientrando nel gruppo delle attività non normate. Per tali attività occorre seguire in linea di principio i criteri generali di prevenzione incendi, anche se negli anni sono state fornite alcune linee guida e di indirizzo.

[http://www.vigilfuoco.it/informazioni/uffici\\_territorio/GestioneSiti/downloadFile.asp?s=85&f=56102](http://www.vigilfuoco.it/informazioni/uffici_territorio/GestioneSiti/downloadFile.asp?s=85&f=56102)

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE

(Per. Ind. Orazio Spezzani)

